



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE**  
**Ufficio Studi e Formazione**  
**Ufficio Studi**

**CIRCOLARE N. 104**  
**Operativa**

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Autotrasporto.*

Disposizioni in materia di rinnovo della Carta di qualificazione del conducente.

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 19604 /8.3 del 9.9.2016.

Integrazione alle circolari del Corpo mn. 45/13 e 79/13.

Ad integrazione delle circolari del Corpo di cui all'oggetto si rende noto che il M.I.T., con la nota su indicata, ha disposto che i titolari di qualificazione CQC che hanno presentato istanza di rinnovo di validità della stessa, possono esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, **per un periodo non superiore a tre mesi**. Si riporta, di seguito, la nota in commento.

E' stato segnalato a questa Direzione Generale un notevole incremento di presentazione di istanze di rinnovo della qualificazione CQC prodotte, in particolare, da coloro che hanno ottenuto il titolo valido per il trasporto merci per documentazione ed hanno frequentato il corso di formazione periodica a ridosso della scadenza del termine di validità degli stessi.

Tenuto conto della necessità, per i conducenti professionali, di poter svolgere la propria attività una volta adempiuto all'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica e nelle more del rilascio del titolo abilitativo rinnovato, si rende necessario prevedere la possibilità di svolgere l'attività professionale anche in possesso della ricevuta della di istanza di rinnovo della qualificazione CQC secondo la procedura sotto specificata.

Tanto premesso, l'ultimo capoverso della circolare prot. 18734 del 3 settembre 2014 è così modificato, a decorrere dalla data odierna: *"In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, si dispone, in attesa di predisporre una procedura informatica che semplificherà il rilascio del titolo abilitativo in parola, che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, **per un periodo non superiore a tre mesi**."*

ML/RB

Addì, 05-10-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Ivo BERTI  
(firmato in originale)